

**Regolamento comunale per
l'applicazione
del canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche**

Il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" è stato adottato con atto del Consiglio comunale n°5 del 29.01.2015, e succ. modif. con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 07.08.2015.

Indice

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

Art. 2 - Definizione spazi ed aree pubbliche

Art. 3 - Distinzione delle occupazioni

PARTE II DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

Art. 4 - Concessione

Art. 5 - Domanda di occupazione

Art. 6 - Occupazioni d'urgenza

Art. 7 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 8 - Istruttoria della domanda

Art. 9 - Rilascio della concessione

Art. 10 - Provvedimento di concessione

Art. 11 - Obblighi del concessionario

Art. 12 - Rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive

Art. 13 - Rinnovo della concessione

Art. 14 - Subentro nella concessione

Art. 15 - Modifica, sospensione, revoca e rinunce della concessione

Art. 16 - Decadenza ed estinzione della concessi

Art. 17 - Riassegnazione concessione all'occupazione del suolo pubblico

PARTE III DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 18 – Istituzione canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 19 – Ambito di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 20 – Soggetto tenuto al pagamento del canone

Art. – 21 Criteri per la determinazione del canone

Art. – 22 Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche

Art. – 23 Valutazione economica delle attività

Art. – 24 Durata dell'occupazione

Art. 25 – Entità dell'occupazione

Art. 26 – Tariffa base

Art. 27 – Tariffa permanente per le aziende di erogazione dei pubblici servizi

Art. 28 – Determinazione del canone

Art. 29 – Commisurazione del canone per le occupazioni abusive

Art. 30 – Agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico

- Art. 31 – Occupazioni non soggette a canone**
- Art. 32 – Agevolazioni**
- Art. 33 – Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori**
- Art. 34 – Affidamento a terzi delle attività di riscossione, liquidazione e accertamento del canone**
- Art. 35 – Il responsabile del canone**
- Art. 36 – Attività di controllo**
- Art. 37 – Sanzioni, interessi e maggiorazioni**
- Art. 38 – Rimborsi**
- Art. 39 – Riscossione coattiva**
- Art. 40 – Altri canoni**
- Art. 41 – Privacy**
- Art. 42 – Contenzioso**

PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

- Art. 43 – Concessioni in corso**
- Art. 44 – Disposizioni finali**
- Art. 45 – Entrata in vigore**

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del D.Lgs.vo 446 del 15.12.1997, disciplina:

- a) le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni per le occupazioni delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche;
- b) la classificazione in categorie delle strade, delle aree e degli spazi pubblici;
- c) la misura delle tariffe in relazione alla tipologia di occupazione ed alla categoria dell'area o dello spazio occupato;
- d) i criteri di applicazione del canone per l'occupazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche;
- e) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone;
- f) il controllo e le sanzioni e l'eventuale

Art. 2

Definizione spazi ed aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati spazi ed aree pubbliche:

- a) le strade, le vie, le piazze e simili appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzate;
- b) i tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
- c) tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati così come individuati, ai sensi D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 05.0.2008.

2. Non sono considerati invece, spazi ed aree pubbliche i beni del patrimonio disponibile che sono, pertanto, soggetti al regime contrattuale del codice civile.

3. La determinazione della superficie deve aver riguardo alla figura piana che circonda l'area occupata e sottratta all'uso collettivo.

Art. 3

Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in:

- a) occupazioni permanenti quelle di carattere stabile aventi durata non inferiore ad 1 anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) occupazioni temporanee quelle di durata inferiore ad 1 anno, anche se ricorrenti, e quelle effettuate in relazione a concessioni all'occupazione di suolo pubblico ultra annuali, effettuate senza carattere di stabilità;

1-bis Sono stabili, ai sensi della lett. a), comma 1 del presente articolo, le occupazioni che comportano la sottrazione continuativa e senza soluzioni di continuità dell'area o del suolo all'uso della collettività.

2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro natura si distinguono in:

a) occupazioni di suolo pubblico;

b) occupazioni del sottosuolo pubblico, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;

b) occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico, comprese quelle con cavi ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non vengono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate dal Comune.

PARTE II DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

Art. 4 Concessione

1. Qualsiasi occupazione d'aree o spazi di cui all'art. 3, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

2. La concessione consente al richiedente l'uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

3. Sono escluse dall'obbligo della preventiva concessione, ma soggette ad una preventiva comunicazione da inviare all'Ente, le seguenti occupazioni che non presentano le caratteristiche di cui al precedente comma 2:

a) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 4 ore purché non implicino l'emanazione di provvedimenti relativi alla circolazione stradale;

b) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

4. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale, ad esclusione di quelle di cui al precedente comma, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dell'estinzione della concessione medesima.

Art. 5 Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore, con indicazione del conto fiscale;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, individuato in base al principio generale stabilito dall'art. 2;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la destinazione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) disegni e grafici, con relative misure, atti ad individuare l'opera stessa.
3. La domanda predisposta secondo le modalità sopra indicate dovrà essere presentata in tempo utile per il rilascio della concessione secondo quanto previsto dal regolamento comunale sui procedimenti amministrativi. Qualora l'occupazione di suolo pubblico si realizzi su suolo/area per i quali si renda necessaria l'emissione di provvedimenti di limitazione alla circolazione del traffico stradale, la richiesta di rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico deve essere presentata almeno 5 giorni lavorativi precedenti l'occupazione.
4. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti elementi e documenti:
 - a) marca da bollo nella misura disposta per legge da applicare all'atto di concessione. Detta marca da bollo sarà restituita contestualmente all'eventuale provvedimento di diniego;
 - b) autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
5. L'ufficio competente, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni.
6. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 445/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
7. L'ufficio competente, al fine di agevolare i richiedenti, predispone appositi moduli per la domanda di concessione.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere

effettuata all'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.

3. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

Art. 7

Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione. Da questa disposizione sono esonerati singoli o piccolissimi gruppi che sostano per un tempo massimo di due ore senza pregiudizio per la circolazione, per la pubblica incolumità negli orari consentiti e con eccezione per i giorni di fiera e mercato.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 114/1998, le Leggi Regionali specifiche in materia ed i regolamenti comunali, non devono richiedere il permesso di occupazione.

Art. 8

Istruttoria della domanda

1. Le domande di occupazione sono assegnate al servizio competente per l'istruttoria e la loro definizione, secondo il Regolamento comunale che disciplina funzionamento e l'organizzazione dei servizi e degli uffici o con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è quello indicato nel Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.

3. Nell'istruttoria della domanda viene tenuto particolarmente conto della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede. aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali.

Pertanto nella concessione possono essere previste delle prescrizioni per l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) od imposta l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

Art. 9

Rilascio della concessione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Responsabile del Procedimento competente rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. La concessione è rilasciata previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- a) deposito cauzionale, ove ritenuto necessario
- b) spese di sopralluogo e di istruttoria per occupazioni di strade e aree pubbliche disciplinate dal Nuovo Codice della Strada
- c) spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a registrazione) ed altri oneri fiscali eventualmente dovuti.
- d) canone occupazione suolo pubblico secondo i tempi ed i modi di cui all'art. 31 del presente regolamento.

2. Nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare, qualora ciò sia ritenuto necessario e/o opportuno dall'ufficio competente all'emanazione della concessione.

3. Il mancato pagamento, nei termini stabiliti nel presente regolamento di eventuali canoni relativi a precedenti provvedimenti di concessione riferiti alla stessa ditta richiedente, costituisce motivo ostativo al rilascio di nuovi atti di concessione.

4. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'art. 6.

5. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal Servizio competente, tenuto conto delle spese di ripristino del corpo stradale, delle aree e delle strutture pubbliche. La cauzione è costituita e svincolata con le modalità previste per le cauzioni dal Regolamento per la disciplina dei contratti. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento.

6. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione.

Art. 10

Provvedimento di concessione

1. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 5., comma 2;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione alle relative scadenze, qualora l'occupazione sia soggetta a canone;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

2. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

- a) la data di presentazione;

b) la richiesta dei titolari dei negozi e/o dei pubblici esercizi che chiedano la concessione per lo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione delle merci;
c) qualora la richiesta sia diretta all'ottenimento di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche o di attività di spettacolo viaggiante le priorità sono stabilite dalle normative vigenti in materia e/o dai rispettivi regolamenti in materia.

3. L'Ente si riserva, nell'ambito della propria discrezionalità e nei limiti posti dalla vigente normativa, di salvaguardare gli interessi della collettività ed i programmi amministrativi pianificati, stabilendo ulteriori o diversi criteri di assegnazione, da adottarsi eventualmente di volta in volta con provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 11

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione dell'occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;

b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto di concessione, il concessionario deve darne immediata comunicazione

all'Amministrazione che provvede a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

c) sollevare il comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;

d) versare il canone alle scadenze previste, tenendo in debito conto gli adeguamenti allo stesso derivanti da provvedimenti generali adottati dall'amministrazione;

e) non subaffittare;

f) ridurre al minimo gli eventuali intralci alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;

g) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;

h) ritirare la concessione entro i termini indicati nella comunicazione di accoglimento della richiesta di occupazione di suolo od area inviata dall'ufficio competente;

i) occupare il suolo pubblico esclusivamente con quanto indicato in concessione e svolgervi le attività esplicitate nella stessa.

Art 12

Rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive

1. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'agente accertatore dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando

agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

2. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 13

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate. In nessun caso la proroga della concessione temporanea determina la trasformazione della stessa in permanente, anche con riferimento al calcolo del canone.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno sette giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando a durata per la quale viene richiesta la proroga e imotivi della richiesta.
4. Il mancato pagamento del canone, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere costituisce motivo ostativo per il rinnovo o la proroga.

Art. 14

Subentro nella concessione

1. Il diritto di concessione relativo all'occupazione permanente può essere trasferito ad altro soggetto con l'eventuale passaggio di proprietà dell'immobile e dell'attività strettamente collegata a condizione che:
 - a) rimangano invariate le modalità di occupazione;
 - b) rimangano invariate le attività indicate nell'atto di concessione originario.Il subentrante dovrà comunicare al Comune il subentro e dovrà indicare gli estremi della precedente concessione ai fini della modifica di titolarità.
Il Comune si riserva comunque di emettere nuovo provvedimento di concessione con la fissazione di eventuali nuove prescrizioni.
2. Il provvedimento di concessione per le occupazioni temporanee e/o per quelle permanenti legate a pubblici esercizi ha carattere personale e, conseguentemente, non è consentita la cessione ad altri soggetti.

Art. 15

Modifica, sospensione, revoca e rinunce della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione disposto dal comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Il Concessionario può rinunciare all'occupazione mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al comune.
4. In entrambe le ipotesi richiamate non si fa luogo al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento di concessione.

Art. 16

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico e del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 17

Riassegnazione concessione all'occupazione del suolo pubblico

1. In seguito alla revoca, rinuncia, decadenza o estinzione della concessione del suolo pubblico l'Ente può procedere alla assegnazione di tale suolo ad altro richiedente.

PARTE III

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 18

Istituzione canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del D.lgs.vo n. 446 del 15.12.1997.

Art. 19

Ambito di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Il canone si applica esclusivamente alle occupazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche realizzate per l'esercizio delle attività elencate nel successivo articolo 23, in quanto solo tali occupazioni, in seguito ad attenta analisi del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività e della modalità di occupazione stessa, manifestano le condizioni che legittimano la pretesa del canone.

Art. 20

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Soggetto tenuto al pagamento del canone è colui che occupa, in forza di regolare concessione o di fatto, anche abusivamente, spazi ed aree pubbliche nell'esercizio delle attività elencate nel successivo articolo 23.
2. Nel caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della concessione, sono responsabili in solido del pagamento del canone gli altri occupanti.

Art. 21

Criteri per la determinazione del canone

Il canone è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- a) classificazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche in relazione alla loro importanza secondo i criteri individuati al successivo articolo 22;
- b) valutazione del beneficio economico conseguibile dal titolare della concessione, secondo i criteri indicati al successivo articolo 23;
- c) durata dell'occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo articolo 24;
- d) entità dell'occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo articolo 25;
- e) tariffa base determinata ai sensi del successivo articolo 26.

Art. 22

Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche

1. Gli spazi, le strade e le aree pubbliche del Comune sono classificate in un'unica categoria .

Art. 23

Valutazione economica delle attività

1. La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso i seguenti coefficienti mediante i quali il Comune pondera, in relazione alle diverse tipologie di occupazioni, il beneficio economico ritraibile da queste, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività:

N°	Descrizione attività od occupazione	Coefficiente
1	Commercio ambulante posto fisso occupante una superficie pari o inferiore a mq. 30	0,130
2	Commercio ambulante posto fisso occupante una superficie superiore a mq. 30	0,130
3	Commercio ambulante senza posto fisso	0,150
4	Pubblico esercizio ed attività commerciali in genere (la superficie occupata deve essere pari o superiore a mq. 4)	0,2
5	Chioschi e simili	0,125
6	Edicole	0,08
7	Circhi	0,057
8	Luna park e spettacoli viaggianti	0,057
9	Bancarelle, chioschi ed esposizioni in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc	0,3
10	Attività edilizia in genere	0,20
11	Esposizioni ad uso commerciale in genere (autoveicoli, mobili, quadri, ecc.)	0,150
12	Occupazioni per la realizzazione di reti tecnologiche (ad es. Enel, Telecom, Consiag e simili)	1
13	Manifestazioni politiche, culturali, religiose, assistenziali, previdenziali, didattiche ricreative, ecc, (con superficie occupata superiore ai 10 mq)	0,025

Art. 24

Durata dell'occupazione

1. La durata dell'occupazione è rilevata:

- a) per le occupazioni soggette all'obbligo della concessione, in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione;
- b) per le occupazioni esenti da concessione, in base alla durata effettiva;
- c) per le occupazioni abusive in base al verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. La durata dell'occupazione è calcolata:

- a) per le occupazioni permanenti in rapporto ai mesi, considerando per intero le eventuali frazioni di mese superiori ai quindici giorni;
- b) per le occupazioni temporanee in rapporto ai giorni in cui si protrae l'occupazione, considerando per intero le eventuali frazioni di giorno.
- c) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 60 giorni, come al precedente punto b), con l'abbattimento del 40%, abbattimento da applicarsi per il periodo successivo ai 60 giorni¹.

Art. 25

Entità dell'occupazione

1. L'entità dell'occupazione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 24 è espressa e determinata in metri quadrati.

2. L'entità dell'occupazione, calcolata con arrotondamento all'unità superiore, è rilevata come segue:

- a) per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione, quella che risulta quantificata nello stesso atto concessorio;
- b) per le occupazioni per le quali non è previsto ai sensi del presente regolamento il rilascio di apposita concessione, quella che risulta di fatto occupata;
- c) per le occupazioni abusive, quella che risulta dal verbale emesso dall'ufficio competente in merito alla contestazione del comportamento abusivo.

3. L'entità delle occupazioni riferite alle attività di cui al punto n. 10 ed 11 del comma 1 del precedente articolo 23 è calcolata in metri quadrati anche nel caso di occupazioni con sviluppo progressivo, in quanto convenzionalmente si considera una larghezza pari a 1 ml.

Art. 26

Tariffa base

1. La Giunta Comunale delibera entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, la tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee e la tariffa base annuale per le occupazioni permanenti per l'applicazione del canone a valere dal 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce il Bilancio di Previsione stesso.

Art. 27

Tariffa permanente per le aziende di erogazione dei pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate concavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa è commisurata ai sensi dell'art.63, comma 2° lettera f), D.Lgs 15 dicembre 1997, n°446.

¹ Comma modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 07 agosto 2015.

2. L'importo di cui al comma 1, primo paragrafo, è annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 28 **Determinazione del canone**

1. La misura del canone è determinata in relazione ai seguenti fattori:

Codice	Fattore	Articolo	Comma
T	Tariffa base a superficie	26	1
C	Classificazione degli spazi ed aree pubbliche	22	
V	Valutazione economica dell'attività	23	
D	Durata dell'occupazione espressa in giorni per l'occupazione temporanea ed in mesi per l'occupazione permanente	24	2
S	Superficie concessa oppure occupata di fatto	25	
Il canone viene, quindi, determinato secondo la seguente formula:			
CANONE = T x C x V x D x S			

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, per le occupazioni di cui all'articolo 27 il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il numero delle utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto al comune per le occupazioni di cui al precedente articolo, non può essere inferiore a EURO 516,50 . Della misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 29 **Commisurazione del canone per le occupazioni abusive**

1. Alle occupazioni abusive permanenti, che vengono considerate tali qualora siano realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile sono applicate le stesse tariffe, maggiorate del 50%, previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

2. Le occupazioni abusive temporanee si considerano effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 30

Agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico

1. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, compresi i circhi, le tariffe sono ridotte del 50% per le occupazioni superiori ai 100 mq.
2. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, compresi i circhi, che si protraggono per più di 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%.
3. Per le occupazioni effettuate da associazioni con bancarelle, chioschi ed esposizioni in occasione di fiere, ricorrenze e festività la tariffa è ridotta al 50%.
4. Per le zone del territorio comunale nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni del traffico veicolare e pedonale il canone delle occupazioni connesse ad attività commerciali, artigianali o di servizi che si svolgono all'interno della zona, con provvedimento della Giunta Comunale, può essere ridotto per il periodo interessato alla limitazione.
5. Per occupazione di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative organizzate dal Comune di Otricoli, la Giunta Comunale può determinare l'esenzione totale o parziale del canone.

Art. 31

Occupazioni non soggette a canone

1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati per ciascuna di esse, in quanto la comparazione tra sacrificio imposto alla collettività e beneficio traibile dal concessionario non risulta economicamente apprezzabile, le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) I balconi, le verande, i box windows e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente dal filo del muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto a specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografhi e teatri;
 - b) Le occupazioni di aree cimiteriali escluso quelle per attività economiche;
 - c) Gli accessi carrabili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati ai soggetti portatori di handicap;
 - d) La segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico in linea;

- e) Gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
- f) Le occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di manutenzione o ristrutturazione edilizia di durata di un giorno
- g) I traslochi di durata non superiore a 12 ore che non richiedano interventi sulla viabilità;
- h) Le occupazioni per carico e scarico di merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- i) Gli addobbi e le strutture non utilizzate per attività commerciali o di somministrazione poste in opera in occasione di manifestazioni di interesse pubblico, celebrazioni, ricorrenze religiose o feste di quartiere, per il periodo limitato alla durata della manifestazione;
- j) Le occupazioni con elementi di arredo urbano, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade ed altri corpi illuminanti;
- k) Le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende, bacheche (politiche e culturali) e loro proiezione al suolo;
- l) Le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- m) I serbatoi sotterranei degli impianti per l'esercizio di distribuzione del carburante;
- n) Le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
- o) I plateatici con superficie inferiore a 4 mq;
- p) Le aree soggette a servitù di pubblico passaggio ad eccezione di quelle sulle quali insista un vincolo di destinazione urbanistica.

2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:

- a) Le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del D.P.R. 917/87 nonché da Enti registrati dall'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti e dai partiti politici;
- b) Le occupazioni per le quali viene corrisposto un canone onnicomprensivo concordato in sede di convenzione con i concessionari ovvero determinatosi a seguito di pubblico incanto;
- c) Le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni.
Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;
- d) Le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici

Art. 32

Esenzioni ed Agevolazioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Con delibera di Giunta Comunale possono essere stabilite agevolazioni per coloro che attuano interventi di abbellimento della Città, secondo criteri e modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 33

Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori

1. Il canone, gli interessi moratori, le spese, le sanzioni ed eventuali altri accessori dovuti sono pagati tramite apposito conto corrente postale intestato al comune.

2. Nel caso di affidamento del servizio di riscossione a soggetti terzi, così come previsto dall'art. 34 del presente regolamento mediante pagamento tramite apposito conto corrente postale intestato al concessionario per la riscossione del canone COSAP.

3. Il pagamento del canone deve avvenire all'atto del rilascio della concessione, salvo quanto di seguito indicato:

a) per le concessioni di importo annuo del canone superiore a EURO 1000,00 su richiesta del concessionario, può essere disposto un pagamento rateale, fino ad un massimo di 4 rate da versare rispettivamente per la prima rata all'atto di rilascio della concessione e per le rimanenti nell'ordine susseguente, entro il giorno 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, con inizio alla scadenza più prossima.

b) per le concessioni ricorrenti o che si protraggono nell'anno successivo a quello di rilascio, il pagamento dovrà avvenire se in unica soluzione entro il giorno 31 maggio, e se a rate entro il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre;

c) per le occupazioni realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso, il pagamento deve essere eseguito entro il mese successivo, con riferimento alle occupazioni effettuate nel mese stesso. Al momento del rilevamento dell'occupazione gli Agenti della Polizia Locale acquisiscono i dati anagrafici degli occupanti e li trasmettono all'Ufficio tributi per gli adempimenti di competenza.

d) per le occupazioni in parcheggi pubblici a pagamento, prima dell'inizio dell'occupazione;

e) per le occupazioni abusive entro il giorno successivo in cui viene contestata la violazione.

4. Qualora il termine di scadenza cada di sabato, di domenica o altro giorno festivo, si considera regolarmente eseguito, il versamento effettuato il primo giorno feriale successivo.

5. Il pagamento degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo quanto stabilito nel provvedimento di accertamento.

6. Non si fa luogo al versamento, al rimborso ed all'accertamento quando l'importo dovuto è inferiore o pari, tenuto conto dell'arrotondamento, a EURO 3,00. Non è dovuto il versamento a conguaglio quando il dovuto è inferiore o pari, tenuto conto dell'arrotondamento di cui al comma successivo, a EURO 3,00. Ad eccezione dei casi in cui il pagamento avviene in forma rateale.

7. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato alle EURO 1,00, per difetto se la frazione è inferiore o pari a EURO 0,50 o per eccesso se è superiore.

Art. 34

Affidamento a terzi dell'attività di riscossione, liquidazione e accertamento del canone

1. La Giunta Comunale, nel rispetto delle procedure indicate all'art. 52, commi 5, lett. b) e c), e 7 del D. Lgs. 446/97, può affidare, anche disgiuntamente, l'espletamento della riscossione e/o liquidazione e/o accertamento del canone ad uno dei soggetti indicati all'art. 52, 5 comma, lettera b).

Art. 35

Il responsabile del canone

1. L'amministrazione Comunale, nell'ambito della propria struttura organizzativa, designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale attribuzione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo della corretta applicazione delle tariffe e della riscossione del canone.

3. In caso di affidamento a terzi delle attività di cui al precedente art. 30, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 36

Attività di controllo

1. Il responsabile del canone, in riferimento alle occupazioni elencate al precedente articolo 23, sulla base delle concessioni rilasciate o dei verbali di contestazione emessi ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera c), dispone il recupero dell'omesso pagamento del canone.
2. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati:
 - a) importo del canone contestato;
 - b) interessi e maggiorazioni nelle misure previste dal successivo articolo 37.
 - c) modalità e termini entro i quali effettuare i pagamenti.
3. L'avviso di contestazione deve essere notificato al concessionario anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 37

Sanzioni, interessi e maggiorazioni

1. Sulle somme non versate o parzialmente o tardivamente versate sono dovuti gli interessi legali per i seguenti periodi:
 - a) per gli omessi o parziali versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data del verbale di contestazione, emesso ai sensi del precedente articolo 3, comma 1 lettera c), fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di effettivo pagamento.
2. Il mancato versamento del canone stabilito nell'atto di concessione entro 120 giorni dai termini previsti dal precedente articolo 33, comporta la decadenza della concessione a decorrere dalla data del mancato pagamento, diventando occupazione abusiva.
3. Per le occupazioni abusive di cui al precedente articolo 4, comma 4, si applica la sanzione pecuniaria pari al 200% del canone dovuto, ferme restando le sanzioni previste dall'art.20, commi 4 e 5 del D. Lgs. 285/92.
4. Ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.
5. In caso di omesso od insufficiente versamento del canone, con l'atto di contestazione è recuperato sia l'importo del canone non pagato o insufficientemente pagato che una maggiorazione del canone pari al 20% dell'importo non pagato.
6. Nel caso di versamento oltre i termini ma entro il 60° giorno dalla scadenza, è applicata una maggiorazione del canone pari al 10%..

Art. 38
Rimborsi

1. Nel caso di modifica, sospensione, revoca o rinuncia della concessione come regolata dal precedente articolo 15, il canone eventualmente corrisposto anticipatamente è rimborsato, su richiesta scritta del concessionario, limitatamente al periodo di mancata occupazione e/o all'eventuale riduzione della superficie originariamente concessa.
2. Sulle somme dovute a rimborso spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data di richiesta del rimborso.
3. L'eventuale rimborso delle spese di rilascio della concessione sono regolate dal precedente articolo 15.
4. L'importo dovuto a titolo di rimborso del canone è arrotondato alle EURO 1,00 più vicine per difetto se la frazione è inferiore a EURO 0,50 o per eccesso se è superiore.
5. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile in materia e quindi rispettivamente l'art. 2948 e l'art. 1284.

Art. 39
Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate nell'avviso di contestazione, se non versate nei termini indicati nello stesso, sono rimosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
 - b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui la R.D. 14 aprile 1910, n.639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o l'affidi ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Le spese previste per espletamento della procedura coattiva sono addebitate al debitore, salvo diversa disposizione prevista dalla normativa in materia.

Art. 40
Altri Canoni

1. Per le occupazioni di cui al precedente articolo 3 in relazione alla particolare attività esercitata, alla sua rilevanza economica, alla tipologia dell'occupazione, alla sottrazione anche indiretta di spazi ed aree pubbliche normalmente destinate alla sosta o al transito veicolare, anche in relazione all'adozione di provvedimenti di obbligo, divieto o limitazione al traffico che, modificando il normale assetto viabilistico, creano disagio ai cittadini, in alternativa al canone di cui al precedente articolo 21, la Giunta Comunale con proprio provvedimento può determinare in relazione alla situazione un canone diverso.

Art. 41
Privacy

1. I dati acquisiti ai fine del rilascio della concessione e dell'applicazione dei canone sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai soggetti terzi, eventualmente incaricati all'espletamento dell'attività di liquidazione e/o di accertamento e/o riscossione, come disciplinato all'art. 27 del presente regolamento, e della riscossione coattiva ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento, i dati personali sono comunicati allo scopo precipuo del corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 42
Contenzioso

1. Contro l'applicazione del canone può essere esperito ricorso al giudice ordinario secondo la disciplina del Codice di procedura civile.

PARTE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43
Concessioni in Corso

1. Le concessioni già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la propria validità fino alla scadenza originariamente indicata:
 - a) con il pagamento dei canone, se l'occupazione prevede il pagamento del canone, previo apposito atto di accettazione scritto da parte del concessionario nel quale si prende atto della misura del canone e delle relative modalità di pagamento;
 - b) se l'occupazione non prevede il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in modo automatico.E' fatta salva le loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.

Art. 44
Disposizione finale

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.

Art. 45

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.